Istituto Comprensivo Camaiore 1

Via Andreuccetti n. 13
55041 Camaiore (LU)
Tel.: 0584/989027
E-mail: luic82900x@istruzione.it
PEC: luic82900x@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.camaiore1.edu.it

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Contratto integrativo a.s. 2025/2026

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 13,15 nel locale adibito a Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Camaiore1 di Camaiore (LU),

VIENE STIPULATA

la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'istituzione scolastica I.C. Camaiore1 di Camaiore.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Prof. Germano Cipolletta, Ph.D.

PARTE SINDACALE

RSU Baccelli Roberto

Cadeddu Maria Bonaria

Bondi Katia

Sindacati Scuola Territoriali

CISL/SCUOLA _____

CGIL/SCUOLA _____

SNALS/CONFSAL _____

GILDA/UNAMS _____

ANIEF _____

COBAS _____

Sommario

Sommario 2

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 3

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 5

CAPO 1 – RELAZIONI SINDACALI 5

CAPO 2 – DIRITTI SINDACALI 6

TITOLO TERZO – CALENDARIO DELLE RELAZIONI SINDACALI 9

TITOLO QUARTO – ORARIO, UTILIZZAZIONE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 10

CAPO 1 - ORARIO DI LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 10

CAPO 2 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 11

CAPO 3 – ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. AI PLESSI 14

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 15

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 16

CAPO 1 – NORME GENERALI 16

CAPO 2 – PERSONALE DOCENTE 18

Art. 41 - Funzioni strumentali al PTOF 21

CAPO 3 - PERSONALE A.T.A. 22

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI 24

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI 25

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo di Istituto è sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024, nonché del CCNI comparto Istruzione e Ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed educative per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siglato in data 29/09/2025 tra il MIM e le OO.SS., e del CCNL Scuola 2022-2024 del 23/12/2025.
2. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le diverse modalità di utilizzo sono negoziati con cadenza annuale.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito si intende abrogato se e in quanto in contrasto con eventuali successivi atti normativi o contratti collettivi nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 2 - Oggetto della contrattazione

1. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, e non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. In caso di impegni di spesa superiori alle risorse effettivamente disponibili, le parti si incontrano per concordare, con una specifica sequenza contrattuale, le relative riduzioni dei compensi.

2. Costituiscono oggetto del presente contratto, in accordo con le previsioni dell'art. 11 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed educative – triennio 2022-2024, le seguenti materie:

   a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

   b. i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi;

   c. i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi di formazione scuola-lavoro e tutte le risorse relative a progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

   d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019;

   e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e successive modifiche e integrazioni;

f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

j. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

k. i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

3. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa di istituto il protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, validato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 3 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione, in coerenza con l'art. 11, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, le seguenti materie:

   a. la proposta di formazione delle classi e degli organici;

   b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;

   c. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 del CCNL 18/01/2024 e all'art. 15 del CCNL 2022-2024, precisando per ciascuna delle attività retribuite l'importo complessivo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del singolo lavoratore.

3. L'informazione è resa dal Dirigente scolastico in forma scritta, in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e, comunque, non oltre il 10 settembre di ciascun anno, nonché in appositi incontri, previa trasmissione di dati ed elementi conoscitivi e messa a disposizione dell'eventuale documentazione.

Art. 4 – Informazione successiva

1. Il Dirigente scolastico, in applicazione dell'art. 5 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, fornisce alla RSU e alle OO.SS. aventi titolo le informazioni successive relative all'attuazione del presente contratto integrativo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018).

2. Sono materie di informazione successiva:

   a. i dati aggregati relativi al personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e con qualsiasi altro fondo destinato al personale (indicazione, per ciascuna attività, delle ore svolte, dell'importo complessivo erogato e del numero dei lavoratori coinvolti, in modo da non rendere identificabili i singoli percettori);

   b. la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse;

   c. i criteri di individuazione e le modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

Art. 5 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto, in accordo con l'art. 11, comma 9, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, le seguenti materie:

   a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (lett. b1);

   b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (lett. b2);

   c. i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento (lett. b3);

   d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (lett. b4);

   e. i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in tali modalità (lett. b5), ove applicati a livello di istituto.

3. Al termine del confronto è redatta una sintesi delle posizioni emerse; in caso di accordo tra le parti, esso viene allegato al presente contratto e ha la stessa vigenza temporale della parte normativa.

Art. 6 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO 1 – RELAZIONI SINDACALI

Art. 7 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio reso all'utenza.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, al dialogo costruttivo e alla prevenzione dei conflitti, in coerenza con gli artt. 4 e 9 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

   a. contrattazione integrativa;

   b. confronto;

   c. interpretazione autentica dei contratti integrativi, ai sensi dell'art. 8 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di propri esperti di fiducia, anche esterni all'amministrazione scolastica, senza oneri a carico della scuola.

Art. 8 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente di concerto con la RSU indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo Le parti hanno facoltà di avanzare richiesta di incontro la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

5. La convocazione degli incontri è inviata dal Dirigente scolastico ai rappresentanti territoriali delle OO.SS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021.

6. Si conviene che il calendario degli incontri sia concordato tra le parti e che le riunioni avvengano di norma in orario di lavoro.

Art.10 - Validità delle decisioni

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e la maggioranza dei componenti R.S.U.

2. Di ogni seduta è redatto da parte datoriale apposito verbale contestuale, in forma schematica e sintetica, sottoscritto dai presenti aventi titolo.

3. Il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale delle intese siglate all'Albo di Istituto e nella bacheca sindacale del sito istituzionale.

CAPO 2 – DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - Attività sindacale

1. Le R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ogni plesso (quello ufficiale di Istituto è posto presso la Scuola secondaria "E. Pistelli" di Camaiore (LU), di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così le responsabilità legali.

2. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne sono curate dalle R.S.U.

3. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS. tramite posta, fax o via telematica, è affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione e inviato al personale interessato tramite la mailing list d'istituto "personale@camaiore1.edu.it".

4. La RSU può comunicare con il suddetto personale scrivendo alla mailing list d'istituto "personale@camaiore1.edu.it".

Art. 12 - Diritto di accesso agli atti

1. Il Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire il diritto di accesso alla documentazione previsto dalle norme vigenti, dispone in favore della R.S.U. e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto l'accesso agli atti della scuola riguardanti tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, nei

limiti e con le modalità stabilite dalla legge, anche in nome e per conto dei diretti interessati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018).

2. Il rilascio di copia degli atti avviene di norma entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, che può essere presentata in forma scritta, anche tramite posta elettronica o altro canale digitale istituzionale, assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati, anche mediante eventuale oscuramento o anonimizzazione delle informazioni non indispensabili alle finalità di informazione sindacale.

Art. 13 - Assemblee in orario di lavoro

1. La R.S.U. può indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di 2 (due) ore, che riguardano tutti o parte dei dipendenti.

2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il dirigente scolastico) l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto almeno 6 giorni prima al dirigente scolastico. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione il preavviso è ridotto a 4 giorni.

3. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto. Contestualmente il dirigente scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella sezione o nella classe o nel plesso di appartenenza qualora l'assemblea venga convocata nelle prime due ore dell'attività scolastica tenendo conto dei tempi per lo spostamento oltre la durata dell'assemblea. (30 minuti).

5. Qualora l'assemblea riguardi anche personale A.T.A. va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico della sede direzionale (c/o la Scuola Secondaria "E. Pistelli"). Il Dirigente scolastico sceglie il nominativo seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico in presenza di accordo. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all'assemblea chiedendo l'eventuale sostituzione. Nella totalità dell'adesione, il Dirigente scolastico procederà al sorteggio di un nominativo.

6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per n° 10 (dieci) ore pro-capite per anno scolastico.

7. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico conteggia per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente

ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione alla stessa.

8. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno precedentemente dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo i genitori degli alunni e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.

9. Per il personale docente si precisa che le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere, inoltre considerato che la proposta di partecipazione all'assemblea deve pervenire a scuola entro sei giorni dal suo espletamento, tutti gli operatori della scuola (docenti ed ATA) devono apporre l'eventuale firma di adesione entro e non oltre le 48 ore prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Agli assenti viene notificato a casa da parte dell'ufficio di segreteria. Coloro che hanno sottoscritto l'adesione sono tenuti alla partecipazione secondo l'orario previsto dalla stessa. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.

10. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali o degli esami.

Art. 14 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

4. Per quanto non esplicitato si rinvia allo Statuto dei Lavoratori, Legge n° 300/1970 e normative successive.

Art. 15 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio e diritto alla disconnessione ex art. 30 comma 4 lett. c8 del CCNL 2019/2021.

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica istituzionale comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso, nonché attraverso le piattaforme digitali in uso nell'istituto (registro elettronico, sito web e altre piattaforme autorizzate).

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, in casi di urgenza indifferibile debitamente motivati.

3. Il personale può utilizzare le postazioni internet presenti nei plessi per attività on line relative al servizio, nel rispetto delle policy di sicurezza informatica dell'istituto.

4. Nei giorni festivi e durante le ferie il personale non è tenuto a controllare la posta di servizio né gli altri canali digitali di comunicazione dell'istituto.

5. Nei giorni di servizio il personale è tenuto a consultare con regolarità la posta di servizio e gli altri canali digitali di comunicazione nell'ambito del proprio orario di lavoro e, comunque, di norma almeno una volta al giorno lavorativo, al fine di garantire la piena conoscibilità degli atti di servizio. Al di fuori dell'orario di lavoro individuale non sussiste alcun obbligo di connessione o di lettura delle comunicazioni, salvo i casi eccezionali di urgenza indifferibile di cui al comma 51.

6. Per qualsiasi comunicazione pubblicata all'albo telematico della scuola (o sito) e/o inviata via email o tramite registro on line o tramite circolare l'Amministrazione si impegna a rispettare un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista per le attività oggetto di comunicazione, salvo comprovati e documentati casi eccezionali e urgenti.

Art. 16 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 17 - Sciopero

1. In occasione di ogni sciopero si applicano le procedure previste dai seguenti atti:

   a. Delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia, con la quale è stato recepito l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

   b. Protocollo d'intesa e relativo regolamento riguardante i contingenti di personale da prevedere in caso di sciopero per garantire i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili, siglato in data 18/02/2021;

   c. il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18/01/2024 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, per quanto riguarda gli obblighi del personale scolastico in caso di sciopero;

   d. ulteriori accordi ARAN-sindacati sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto scuola;

   e. le delibere della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

TITOLO TERZO – CALENDARIO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 18 – Calendario

1. Compatibilmente con i tempi amministrativi definiti dal MIM e dalla Direzione Scolastica Regionale della Toscana, si individua di massima il seguente scadenzario:

   a. Entro il 15 settembre: individuazione delle procedure e delle fasi contrattuali.

   b. Entro il 30 settembre: proposta articolata relativamente alle materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

   c. Entro il 30 novembre: firma del contratto integrativo d'istituto.

   d. Entro il 28 febbraio: verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse, monitoraggio delle attività e dei progetti retribuiti con il fondo d'istituto e/o con risorse derivanti da convenzioni ed accordi non previsti ed eventuale integrazione del Contratto a seguito di nuove risorse, proposta per formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola.

   e. Entro il 20 maggio: criteri per la fruizione dei permessi retribuiti e delle ferie del personale ATA.

   f. Entro il 30 giugno: verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.

2. I termini sopra indicati hanno carattere ordinatorio e non perentorio.

TITOLO QUARTO – ORARIO, UTILIZZAZIONE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO 1 - ORARIO DI LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.19 - Utilizzazione dei docenti in ordine al PTOF

1. Ad ogni docente vengono assegnati dal Dirigente scolastico in forma scritta insegnamenti od attività, secondo quanto previsto dal P.T.O.F., nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento d'Istituto.

Art. 20 - Orario di lavoro docenti

1. L'orario di insegnamento viene elaborato dal Dirigente scolastico che all'uopo si avvale della collaborazione e della consulenza dei capi-plesso, è definito su base settimanale e si articola su non meno di 5 cinque giorni.

2. Gli impegni pomeridiani sono equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.

3. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento; nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata (orario "spezzato"), non si possono comunque superare le sei ore giornaliere di attività didattica,

salvo diversa disponibilità del personale; va prevista comunque almeno un'ora di intervallo nel caso che nell'orario non sia compresa la mensa. Nella Scuola Primaria, qualora la particolare organizzazione scolastica lo richieda, l'èquipe pedagogica può chiedere una deroga alla norma, comunque senza il superamento delle sei ore giornaliere di insegnamento, previa contrattazione integrativa di istituto.

4. Non si possono di norma superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

5. In tutti e tre gli ordini di scuola è possibile l'utilizzo per vigilanza alunni nel tempo di non svolgimento di attività didattica (intervallo, refezione, post-mensa) dei docenti anche per classi, sezioni ed alunni non coincidenti con i propri nell'ambito del rispettivo orario di servizio settimanale.

6. Sono adottabili modelli di flessibilità nell'orario di servizio dei docenti dei tre ordini di scuola per iniziative ed attività previste nel PTOF, remunerabili con il FIS, nonché soluzioni di prestito professionale all'interno del plesso, dei plessi dello stesso ordine di scuola, dei plessi di ordine di scuola altro rispetto a quello di appartenenza, previo consenso acquisito di volta in volta dai docenti interessati.

Art. 21 - Attività funzionali all'insegnamento

1. I docenti in part-time, i docenti con contratto a tempo determinato, con orario ridotto e i docenti impegnati su più scuole svolgono le attività funzionali all'insegnamento lett. a e b c. 2 art. 29 del CCNL in proporzione all'orario di insegnamento effettivo nella scuola e al tetto massimo di ore previsto dalla normativa contrattuale.

2. In base all'esigenza di una puntuale e razionale organizzazione del servizio, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità della determinazione delle attività da svolgere da parte dei docenti in oggetto:

   a. Partecipazione alle riunioni del C. dei D. di inizio e fine anno;

   b. Partecipazione alle riunioni dei gruppi disciplinari;

   c. Ricevimento dei genitori;

   d. Particolari impegni individuali sia rispetto agli studenti che all'organizzazione della scuola (per esempio se un docente ha curato un determinato progetto deve essere presente nella riunione in cui se ne discute).

3. In base a tali criteri, i docenti elaboreranno una proposta di piano annuale individualizzato di attività che sarà sottoposto all'autorizzazione del D.S.

4. I docenti con orario inferiore a quello di cattedra parteciperanno, in ogni caso, alle riunioni dei consigli delle classi loro assegnate; nel caso in cui il numero delle classi assegnate sia superiore a sei l'obbligo di partecipazione ai consigli di classe è determinato in proporzione alle ore di insegnamento svolte rapportate a quelle di cattedra.

5. I docenti con orario di cattedra e un numero di classi superiore a sei, con sforamento del massimale di 40 ore annuali, non parteciperanno preferibilmente alla seconda riunione dei consigli di classe del quadrimestre, salvo che non svolgano il ruolo di coordinatore.

Art. 22 - Utilizzazione del personale ATA

1. Il Dirigente scolastico stabilisce, sulla proposta formulata dal DSGA, quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità.

Art. 23 – Organizzazione orario del personale ATA

1. L'orario di lavoro viene stabilito per l'intero anno scolastico.

2. Nella definizione dell'orario si tiene conto prioritariamente delle necessità di servizio. In subordine, potranno essere valutate richieste, opportunamente documentate (L.104, maternità, invalidità), del personale.

CAPO 2 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione), collaborazioni plurime del personale ATA e sostituzioni colleghi assenti

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, dopo averne preventivamente acquisito la disponibilità, anche oltre l'orario d'obbligo. Sarà cura del DSGA predisporre gli opportuni adempimenti formali relativi alle eventuali modifiche dell'orario di servizio.

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

   a. disponibilità specifica espressa dal personale

   b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta

   c. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva

   d. graduatoria interna.

3. Il Dirigente Scolastico, laddove possibile previa acquisizione delle disponibilità e con congruo preavviso, può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale (compresa l'accoglienza degli alunni) o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5. La Contrattazione di Istituto ha contemplato la possibilità, per tutto il personale ATA, di poter destinare a tutti coloro che avranno effettuato ore di straordinario, fino a 8 ore remunerate secondo le tabelle del profilo di appartenenza. I fondi così stanziati, se non utilizzati, confluiranno nelle economie ATA da ricontrattare.

6. Il personale ATA ha diritto alla retribuzione degli straordinari, salvo richiesta di recupero.

7. In situazioni di particolare emergenza, per garantire la sorveglianza degli spazi comuni, si può disporre lo spostamento di personale in servizio da un plesso ad un altro, applicando il criterio di rotazione fra i

collaboratori scolastici dei plessi "Tabarrani" e "Pistelli" escluso il caso in cui in uno dei due plessi ci siano già assenze del personale.

8. Il personale ATA deve presentare la propria proposta di ferie estive entro il 30 di aprile e ricevere risposta entro il 15 di maggio.

Art. - 25 Prestazioni del personale docente e sostituzione dei colleghi assenti

1. Nella scuola Primaria e dell'Infanzia la sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

2. Chiamata del supplente laddove non sia possibile coprire la classe/sezione con personale già in servizio, nel rispetto della normativa che regola le supplenze brevi ed evitando di utilizzare docenti di sostegno, IRC, lingua straniera e quelli tenuti allo svolgimento delle eventuali attività alternative, fatta salva la necessità di garantire la sorveglianza degli alunni;

3. Sostituzione con i docenti a disposizione a vario titolo o già in servizio, utilizzando compresenze, ad esclusione delle ore di compresenza utilizzate nell'ambito di progetti didattici approvati dal Collegio che prevedano attività di recupero, approfondimento, sviluppo delle conoscenze; il regime orario dei docenti non può essere modificato al fine di sostituire il docente assente salvo la disponibilità dell'interessato che va ad effettuare la sostituzione;

4. Utilizzo recuperi, permessi orari e ore eccedenti (solo per chi ha dato la disponibilità).

5. Nella scuola secondaria di 1° grado la sostituzione dei docenti assenti è effettuata di norma tramite chiamata del supplente.

6. Tenendo presente il PTOF dell'istituto, per le modalità di utilizzazione del personale docente, si farà riferimento ai criteri generali deliberati in sede collegiale e alle attività da questi previsti, funzionali alla efficace realizzazione dell'offerta formativa.

7. Le sostituzioni dei docenti assenti saranno organizzate e assegnate con il seguente ordine di priorità:

   a. docente a disposizione;

   b. docente che nelle ore di servizio non ha la classe presente a scuola;

   c. docente che deve recuperare permessi brevi o ore accantonate in banca ore;

   d. docente che ha dato la disponibilità per ore di disposizione a pagamento (ore eccedenti).

8. In caso di emergenza, saranno utilizzati i docenti in contemporaneità, con il criterio della rotazione dei team e dei singoli docenti, nel rispetto delle esigenze didattiche delle classi interessate.

9. Nel caso si configuri una situazione di estrema necessità, il docente curricolare in compresenza con l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per brevi sostituzioni, fermo restando il principio di non

arrecare in alcun modo pregiudizio all'individualizzazione e personalizzazione dell'attività didattica dell'alunno con disabilità.

10. Le sostituzioni disposte nell'ambito dell'orario di servizio rientrano nelle prerogative organizzative del Dirigente scolastico e sono di norma obbligatorie, salvo giustificato motivo documentato. Le prestazioni eccedenti l'orario di insegnamento obbligatorio (ore eccedenti) sono invece subordinate alla preventiva disponibilità del docente interessato.

11. L'eventuale rifiuto ingiustificato e sistematico di svolgere sostituzioni disposte nell'ambito dell'orario di servizio può essere valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa disciplinare (D.lgs. 165/2001 e CCNL Comparto Istruzione e Ricerca), nel rispetto delle garanzie procedimentali previste.

Art. 26 - Permessi e ferie

1. Le richieste dei permessi (di qualsiasi tipologia), delle ferie e delle giornate di recupero festività soppresse per il personale docente devono essere presentate dall'interessato/a al Dirigente scolastico, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione nella segreteria amministrativa di norma con tre giorni di anticipo. Se la richiesta di assenza dal servizio avviene nel periodo delle lezioni, l'interessato/a potrà anche indicare i possibili colleghi contattati, disponibili per la relativa sostituzione. La richiesta di ferie estive del personale ATA dovrà essere presentata entro il 30 aprile alla segreteria amministrativa, onde poter predisporre il piano ferie.

Art. 27 - Modalità di organizzazione e contingente minimo essenziale in caso di sciopero e di chiusura

1. Per l'organizzazione delle attività in caso di sciopero si fa riferimento alle seguenti normative:

   a. Legge 146/1990, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, comprese le istituzioni scolastiche;

   b. Legge 83/2000, che ha modificato la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, introducendo nuove regole per la garanzia della continuità del servizio scolastico;

   c. il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18/01/2024 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che regolamentano gli obblighi del personale scolastico in caso di sciopero;

   d. gli accordi ARAN-sindacati sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto scuola, che stabiliscono le procedure operative per la gestione delle adesioni e l'organizzazione del servizio;

   e. le delibere della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che definiscono le modalità di attuazione del diritto di sciopero nel comparto scuola.

2. Per la definizione del contingente minimo di personale necessario a garantire i servizi essenziali in caso di sciopero si fa riferimento a:

   a. Legge 146/1990 e Legge 83/2000, che prevedono l'obbligo di garantire prestazioni minime essenziali nei servizi pubblici;

b. il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18/01/2024 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che stabiliscono i principi generali per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore scolastico;

c. gli accordi ARAN-sindacati sulla determinazione del contingente minimo nel comparto scuola, che forniscono criteri operativi per l'individuazione del personale necessario;

d. le delibere della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che definiscono il quadro normativo per l'individuazione dei lavoratori da impiegare in caso di sciopero;

e. la contrattazione integrativa di istituto, che stabilisce annualmente i criteri per l'individuazione del personale necessario nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi nazionali.

3. Il Dirigente Scolastico, per garantire la sicurezza del servizio in caso di sciopero:

a. può proporre variazioni d'orario delle lezioni nel rispetto dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999, art. 5), senza modificare l'orario di servizio del personale non scioperante;

b. può richiedere la chiusura della scuola all'Ente Locale o all'USR, in caso di impossibilità a garantire i servizi minimi di sicurezza, come previsto dalla Legge 146/1990;

c. organizza il personale non scioperante nel rispetto del proprio profilo professionale, assegnandolo a compiti di sorveglianza senza variazioni dell'orario di servizio.

4. Il personale non scioperante impiegato nella sorveglianza non può essere obbligato a svolgere attività didattiche o di supporto amministrativo non previste dal proprio profilo professionale.

5. Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare con almeno cinque giorni di anticipo l'organizzazione del servizio alle famiglie, nel rispetto della Legge 146/1990 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).

6. In caso di chiusura della scuola disposta dall'autorità competente (es. per elezioni, ordinanze del Sindaco o emergenze), il personale docente e ATA non è tenuto a prestare servizio, salvo diverse disposizioni normative o specifiche indicazioni dell'amministrazione.

7. Nel caso di chiusura di singoli plessi scolastici, il Dirigente Scolastico può, con apposito ordine di servizio, assegnare temporaneamente il personale ATA ad altri edifici scolastici in cui l'attività didattica prosegue normalmente, nel rispetto delle mansioni previste dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e delle ore di servizio contrattualmente previste.

8. In caso di sospensione pomeridiana dell'attività didattica non determinata da cause di forza maggiore, ma da esigenze organizzative o didattiche deliberate dal Consiglio d'Istituto, il personale docente:

a. effettuerà il solo orario antimeridiano senza obbligo di recupero se la sospensione è stabilita per motivi didattici interni e non comporta una riduzione delle ore di servizio annuali previste dal CCNL;

b. dovrà recuperare le ore non svolte, se la sospensione comporta una riduzione dell'orario complessivo di servizio, in conformità con le disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 28 - Criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto

1. Il Dirigente Scolastico attribuisce vari incarichi relativamente a determinate materie, compiti, settori, servizi, ecc., temporali o di durata annuale, a personale docente e ATA (in rapporto al PTOF, al Programma Annuale, al piano ATA alle esigenze dell'organizzazione), secondo i seguenti criteri, desunti dal CCNL, dalle delibere degli Organi Collegiali dell'Istituto, dall'esperienza pregressa e dalla consuetudine della scuola, così sinteticamente descritti, che sono da utilizzare non in ordine gerarchico ma mediante il loro incrocio:

a. disponibilità

b. competenza

c. curriculum professionale

d. esperienza pregressa

e. formazione

f. equa distribuzione tra plessi ed ordini di scuola

g. rotazione.

CAPO 3 – ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. AI PLESSI

Art. 29 - Assegnazione a plessi, classi, sezioni

1. L'assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi è disposta dal Dirigente Scolastico e avviene nel periodo iniziale dell'anno scolastico e ha durata annuale, con possibilità comunque di prestiti professionali tra plessi, anche di ordine di scuola diverso, secondo quanto previsto dal PTOF e dall'organizzazione delle attività dell'Istituto.

2. I docenti sono assegnati ai plessi, alle classi ed alle sezioni dal Dirigente Scolastico, seguendo di norma l'anzianità di ruolo e/o la continuità didattica.

3. In caso di trasferimento d'ufficio ad altro plesso a seguito di contrazione di organico, al personale medesimo viene concessa priorità di rientro nella sede precedente qualora vi fosse nuova disponibilità di posti, entro un triennio successivo alla mobilità stessa. In mancanza di richiesta dell'interessato si procederà allo scorrimento della graduatoria di Istituto.

4. I collaboratori scolastici sono assegnati alle sedi dal Dirigente Scolastico sulla base del piano annuale proposto dal DSGA.

5. Relativamente alle operazioni di cui al comma 4, per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione del personale ATA anche in corso d'anno scolastico.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 – Responsabile per la sicurezza dell'Istituto

1. Considerato che il Dirigente scolastico/datore di lavoro non ha una specifica formazione relativa alla sicurezza e che pertanto non ritiene di poter adeguatamente svolgere personalmente il compito di responsabile alla sicurezza per l'Istituto, e che tra il personale ivi in servizio non è presente alcun dipendente esperto in materia, viene fatto ricorso a personale esperto esterno a cui affidare l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Istituto e per azioni di consulenza e di collaborazione nello svolgimento di tutte le azioni previste dalla normativa vigente (aggiornamento Documento valutazione dei rischi, Servizio di prevenzione e protezione dai rischi d'Istituto, formazione, prove di evacuazione, ecc.).

Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL, al quali si rimanda.

Art. 32 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il servizio di RSPP è affidato ad una impresa esterna come previsto dal Regolamento di Istituto.

Art. 33 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

   a. addetto al primo soccorso,

   b. addetto al primo intervento sulla fiamma.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 34 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del compenso accessorio sono costituite da:
   a. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa.
   b. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale A.T.A.
   c. Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIM
   d. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
   e. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri enti, pubblici e privati, destinate a retribuire il personale della scuola a seguito di accordi, convenzioni od altro.
   f. Eventuali contributi finalizzati dei genitori.
2. Le risorse disponibili – Fondi FIS 2025/2026 – saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
   a. 70% Docenti
   b. 30% ATA.
3. Vista la nota Prot. n. 14178 del 01/10/2025 con la quale il MIM assegna le risorse finanziarie per gli istituti contrattuali, viste le economie relative all'A.S. 2025/26; considerato che i punti di erogazione del servizio scolastico sono N. 6; considerato che gli addetti in organico (Docenti n. 75, ATA n. 22) sono n. 97. L'ammontare delle risorse di cui al comma precedente per l'anno scolastico 2024/25 è sintetizzato nella tabella successiva.

Tabella 1 - Fondo dell'istituzione scolastica A.S. 2025/2226

Descrizione	L. Dipendente	L. Stato
1) F.I.S. A.S. 2025/26	€ 37.778,31	€ 50.131,81
2) Economie A.S. 2024/25	€ 1.668,40	€ 2.213,96
Disponibilità per l'A.S. 2025/26	€ 39.446,71	€ 52.345,78
Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'A.S. 2025/26 e	€ 4.171,50	€ 5.535,58
Indennità Ass. Amm. che sostituisce il DSGA	€ 517,50	€ 686,72
TOTALE FIS A.S. 2025/26	**€ 34.757,71**	**€ 46.123,48**
TOTALE VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/26	€ 9.269,10	€ 12.300,09
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE A.S. 2024/25	**€ 44.026,81**	**€ 58.423,57**
Totale destinato al Personale ATA (30%)	€ 13.208,04	€ 17527,06
Totale destinato al Personale Docente (70%)	€ 30.818,77	€ 40.896,50

Descrizione	L. Dipendente	L. Stato
FUNZIONI STRUMENTALI		
Funzioni Strumentali A.S. 2025/26	€ 3.647,01	€ 4.395,58
Economie Funzioni Strumentali al 31/08/2025	-	-
Integrazione nota MIM Prot. n. 48002 del 06/12/2025	€ 143,92	€ 190,98
TOTALE	**€ 3.790,93**	**€ 5.030,56**
INCARICHI SPECIFICI		
Incarichi Specifici ATA A.S. 2025/26	€ 2.921,18	€ 3.876,40
Economie Incarichi Specifici ATA al 31/08/2025	-	-
Integrazione nota MIM Prot. n. 29843 del 08/11/2025	€ 186,59	€ 247,60
Integrazione nota MIM Prot. n. 48002 del 06/12/2025	€ 153,38	€ 203,53
Integrazione nota MIM Prot. n. 48002 del 06/12/2025	€ 517,17	€ 686,28
TOTALE	**€ 3.778,32**	**€ 5.013,83**
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI		
Ore Eccedenti sostituzione docenti assenti A.S. 2025/26	€ 2.225,08	€ 2.952,68
Economie Ore Eccedenti sostituzione docenti assenti al 31/08/2025	€ 1.902,95	€ 2.525,21
Integrazione nota MIM Prot. n. 48002 del 06/12/2025	€ 544,42	€ 722,44
TOTALE	**€ 4.672,45**	**€ 6.200,34**
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA		
Assegnazioni A.S. 2025/26	€ 771,82	€ 1.024,20
Economie al 31/08/2025	€ 485,54	€ 644,31
TOTALE	**€ 1.257,36**	**€ 1.688,51**
ARRETRATI DSGA NOTA 48002 DEL 06/12/2025		
Indennità di direzione – Parte variabile	€ 338,00	€ 448,52
Incremento una-tantum dell'Indennità di direzione – parte variabile	€ 334,56	€ 443,96
TOTALE	**€ 672,56**	**€ 892,48**

4. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica, in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 78, comma 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18/01/2024;

5. I finanziamenti per Fondo dell'Istituzione Scolastica per Funzioni Strumentali Docenti, per Incarichi Specifici Ata, per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, per Attività complementari di educazione fisica indicati concordano con la nota del MIM prot. n. 14178 del 01/10/2025 ai sensi dell'ipotesi del CCNI del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa siglato in data 29/09/2025 tra il Ministero e le OO.SS.

Art. 35 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, sono destinati a coprire i costi del salario accessorio del personale interno, docente ed ATA, per l'intensificazione dei carichi di lavoro derivanti da incarichi "istituzionali", da servizi di particolare complessità e da Processi (che sono aggregati od assemblaggi di progetti, laboratori, attività, azioni ed iniziative didattiche); le risorse finanziarie allocate nel Processo sono utilizzate prioritariamente per l'iniziativa cui sono destinate, ma possono

essere utilizzate per altra, se contemplata all'interno dello stesso Processo, secondo una logica di utilizzo compensativo e flessibile del budget.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

   a. Funzioni strumentali al PTOF (C.C.N.L. 19/21) € 3.790,93 lordo dipendente

   b. Incarichi specifici del personale ATA (C.C.N.L. 19/21) € 3.778,32 lordo dipendente

Art. 36 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 37 - Criteri per la suddivisione del fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

2. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extra-curriculari previste dal P.T.O.F., e precisamente:

   a. prestazioni aggiuntive di insegnamento (escluse le supplenze ordinarie);

   b. prestazioni aggiuntive funzionali all'insegnamento e quanto previsto dall'art 17, co. 6;

   c. prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

3. Tali risorse saranno ripartite proporzionalmente nella misura dell'70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.

Art. 38 - Stanziamenti impegnati

1. Al fine di realizzare quanto stabilito negli articoli precedenti, vengono definiti i seguenti impegni:

   a. la somma necessaria per corrispondere l'indennità di direzione al DSGA è par ad € 4.171,50, al sostituto è pari ad € 517,50, gli arretrati al DSGA sono pari ad € 672,56. Totale lordo dipendente € 5.361,56;

   b. la somma necessaria per i compensi FIS per il personale docente è pari a € 30.818,77 lordo dipendente;

   c. la somma necessaria per i compensi FIS per il personale ATA è pari a € 13.208,04 lordo dipendente;

   d. la somma necessaria per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 4.672,45 lordo dipendente;

   e. la somma necessaria per corrispondere i compensi ai docenti con funzione strumentale al PTOF pari ad € 3.790,93 lordo dipendente;

f. la somma prevista per gli incarichi specifici al personale A.T.A. pari ad € € 3.778,32 lordo dipendente;

g. Totale impegnato € 61.630,07 (comprensivo delle economie) lordo dipendente.

2. Nel caso in corso d'anno si rendano disponibili nuove risorse, si procede ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avviene nel caso si rendano necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale o a quanto previsto dall'art. 35.

CAPO 2 – PERSONALE DOCENTE

Art. 39 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente scolastico conferisce individualmente ed in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, secondo quanto deliberato in sede di Collegio docenti.

2. Eventuali errori materiali nel conteggio delle spettanze, imputabili sia all'Amministrazione che al personale, a vantaggio/svantaggio dell'una o dell'altra parte, sono corretti successivamente alla liquidazione delle spettanze e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, tramite accreditamento sul cedolino dello stipendio.

5. Gli incarichi riguarderanno le attività indicate nelle tabelle successive.

Tabella 2 – Funzioni strumentali

	L. dipendente	**L. Stato**
Funzioni Strumentali a.s. 2025/26	€ 3.647,01	€ 4.839,58
Economie Funzioni Strumentali al 31/08/2025	-	-
Integrazione nota MIM Prot. n. 48002 del 06/12/2025	€ 143,92	€ 190,98
TOTALE	**€ 3.790,93**	**€ 5.030,56**

Tabella 3 - Incarichi di collaborazione e responsabilità 2025/2026

Incarico	**n. docenti**	**Costo orario**	**Importo**
1° Collaboratore del Dirigente	1	€ 19,25	€ 1.251,25
2° Collaboratore del Dirigente	1	€ 19,25	€ 2.310,00
Incarico scuola infanzia	1	€ 19,25	€ 1.424,50

Incarico	n. docenti	Costo orario	Importo
"E. Pistelli" Responsabile plesso	1	€ 19,25	€ 1.578,50
"Arcobaleno" Responsabile plesso	1	€ 19,25	€ 827,75
"P. Tabarrani" responsabile di plesso	2	€ 19,25	€ 2.310,00
"Don Renzo Gori" Responsabile di plesso	1	€ 19,25	€ 770,00
"Marignana" Responsabile di plesso	1	€ 19,25	€ 192,50
"Orbicciano" Responsabile di plesso	1	€ 19,25	€ 192,50
Coordinatori classi 1^ e 2^ SS1G	8	€ 19,25	€ 1.848,00
Coordinatori classi 3^ SS1G	4	€ 19,25	€ 1.232,00
Coordinatori classe terze per orientamento	4	€ 19,25	€ 385,00
Segretari Consigli di classe	12	€ 19,25	€ 1.155,00
Segretario Collegio dei Docenti	1	€ 19,25	€ 192,50
G. L. Area 1 e 3 – Inclusione H e BES	6	€ 19,25	€ 1.386,00
G. L. Area 2 – Commissione PTOF	4	€ 19,25	€ 462,00
GL Supporto alla didattica	19	€ 19,25	€ 3.234,00
G.L. Area 5 – Scuola digitale	1	€ 19,25	€ 154,00
Referente Bullismo	1	€ 19,25	€ 134,75
Team Bullismo	4	€ 19,25	€ 385,00
Protocollo MIRIAM	2	€ 19,25	€ 115,50
Referente orario discipline	1	€ 19,25	€ 962,50
Referente orario di sostegno	1	€ 19,25	€ 288,75
Tutor neo immessi in ruolo	3	€ 19,25	€ 462,00
Referente di classe - Primaria	14	€ 19,25	€ 2.695,00
		TOTALE	**€ 25.949,00**

6. Per il calcolo delle risorse da destinare alle attività aggiuntive per l'ampliamento dell'Offerta Formativa dell'A.S. 2025/26, dall'importo totale del FIS docenti pari a € 30.818,77 sono state sottratte le seguenti risorse: € 25.949,00 per incarichi di Collaborazione e Responsabilità 2025/2026. Restano, pertanto, € 4.869,77 da utilizzare per le attività aggiuntive per l'ampliamento dell'Offerta Formativa dell'A.S. 2025/26.

Tabella 4 - Attività aggiuntive ampliamento Offerta Formativa A.S. 2024/25

Denominazione del progetto	Ore strumentali	Ore frontali	Totale
Secondaria - Scritto esame matematica	0	18	€ 693,00
Secondaria – Comprensione testo e lessico specifico	0	12	€ 462,00
Secondaria – Ponte artistico fra le generazioni	20	12	€ 385,00
Secondaria-Let's describe a piece of art	3	9	€ 404,25
Secondaria-Let's describe a piece of art	4	12	€ 539,00
Secondaria- English actually Ket	4	0	€ 77,00
Secondaria- Giovani coltivatori per la via dell'orto...	6	12	€ 577,50
Secondaria-Esame no panic (orale)	0	10	€ 385,00
Primaria "P. Tabarrani"- Pillole musicali	0	21	€ 808,50
Infanzia Primaria e Secondaria-Dal seme alla tavola 8continuità)	19	0	€ 365,75
Nido Infanzia Arcobaleno-Il viaggio continua (continuità)	8	0	€ 154,00
		Totale	**€ 4.851,00**

Art. 40 - Funzioni strumentali al PTOF

1. Secondo la procedura prevista dall'art.33 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e seguenti, sono individuati dal Collegio dei Docenti gli insegnanti che svolgono le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. con i relativi compensi, come illustrato nella tabella successiva.

Tabella 5 - Funzioni strumentali

Unità	Tipo di incarico	Importo Lordo Dipendente
2	AREA 1: Inclusione alunni H	€ 758,19
1	AREA 2: PTOF e Curricolo	€ 758,19
1	AREA 3: Inclusione Alunni BES	€ 758,19
1	AREA 4: Sicurezza	€ 758,18
2	AREA 5: Scuola Digitale e la comunicazione Istituzionale	€ 758,18
	TOTALE	**€ 3.790,93**

2. I docenti titolari di funzioni strumentali al P.T.O.F. hanno diritto al riconoscimento nel Fondo per prestazioni ulteriori e non previste dall'incarico ricoperto.

Art. 41 – Collaboratori del dirigente scolastico

1. Al collaboratore del dirigente scolastico da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (secondo il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 siglato il 18/01/2024) spetta un compenso in misura forfettaria annua come illustrato nella tabella successiva.

Tabella 6 - Collaboratori DS

1	1° Collaboratore del dirigente scolastico	1	€ 1.251,25
1	2° Collaboratore del dirigente scolastico	1	€ 2.310,00
		TOTALE	€ 3.561,25

Art. 42 - Incarichi per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e formazione

1. I docenti che ricevono un incarico "istituzionale" sono da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, come previsto dal CCNL 2019-21 siglato il 18/01/2024.

2. I docenti che svolgono ore aggiuntive di insegnamento o ore aggiuntive funzionali all'insegnamento relativamente ai Processi attivati dall'Istituzione Scolastica sono da retribuire con il Fondo; a tali docenti spetta un compenso annuo calcolato in base alle ore preventivate, ma che dovrà essere rendicontato a consuntivo, che comprende tutte le tipologie di prestazione/ attività laboratoriale (predisposizione ed organizzazione di materiali, partecipazione ad uscite e a manifestazioni interne ed esterne alla scuola con esclusione delle ore aggiuntive di insegnamento che sono riconosciute per intero) come indicato nelle sottostanti tabelle.

3. Per quanto riguarda la formazione si rimanda a quanto previsto nell'art. 64, comma 5, del CCNL del 2007.

CAPO 3 - PERSONALE A.T.A.

Art. 43 - Incarichi per attività aggiuntive personale ATA

1. Gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici che svolgono prestazioni aggiuntive, o le sostituzioni dei colleghi assenti sono da retribuire con il Fondo come previsto dal CCNL Comparto Scuola.

Art. 44 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente scolastico individua, in collaborazione con il DSGA, al quale compete la stesura del Piano di Lavoro, le unità di personale a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive per la realizzazione del PTOF.

2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, tramite accreditamento sul cedolino dello stipendio. In caso di assenza del titolare dell'incarico con relativa sostituzione da parte di un collega, in sede di liquidazione del compenso previsto, si procederà ad una ripartizione proporzionale della somma dovuta in base alle ore effettivamente svolte per l'incarico indicato.

3. Gli incarichi riguarderanno le seguenti attività sintetizzate nella tabella successiva.

Tabella 7 – Incarichi per lo svolgimento delle attività aggiuntive per la realizzazione del PTOF

INCARICHI SPECIFICI	**Importi**
N. 1 INCARICO - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Coordinamento ufficio didattica. Rapporti UST, USR.	€ 239,25
N. 1 INCARICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Coordinamento ufficio acquisti. Rapporti UST, RTS.	€ 207,35
N. 1 INCARICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Coordinamento ufficio personale. Rapporti UST, RTS.	€ 430,65
N. 1 INCARICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Coordinamento viaggi di istruzione. Rapporti UST, RTS.	€ 191,40
N. 8 INCARICHI - COLLABORATORI SCOLASTICI Attività di assistenza di base agli alunni diversamente abili, per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona.	€ 2.708,75
TOTALE INCARICHI ASSEGNATI	**€ 3.777,40**
TOTALE INCARICHI SPECIFICI	**€ 3.770,40**

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, tramite accreditamento sul cedolino dello stipendio. In caso di assenza del titolare dell'incarico con relativa sostituzione da parte di un collega, in sede di liquidazione del compenso.

Tabella 8 -Risorse destinate al personale ATA: Collaboratori Scolastici A.S. 2024/2025

Sedi	**Sostituzione colleghi assenti**	**Aggravio lavoro**	**Portineria**	**Flessibilità**	**Supporto D.S. e segreteria**
Sec. I^ grado "E. Pistelli"	28 ore Destinate a n. 4 C.S.	72 ore Destinate a n 4 C.S.	48 ore Destinate a n 2 C.S.	12 ore Destinate a n 1 C.S.	0 ore
Primaria "P.Tabarrani"	20 ore Destinate a n. 3 C.S.	102 ore Destinate a n. 7 C.S.	16 ore Destinate a n 2 C.S.	30 ore Destinate a n 2 C.S.	40 ore Destinate a n. 2 C.S.
Primaria "Don R. Gori"	0 ore	20 ore Destinate a n 1 C.S..	0 ore	0 ore	0 ore
Infanzia "Arcobaleno"	21 ore Destinate a n. 3 C.S.	72 ore Destinate a n 4 C.S.	0 ore	18 ore Destinate a n 1 C.S.	0 ore
Infanzia "Marignana"	7 ore	23 ore	0 ore	0 ore	0 ore

	Destinate a n. 1 C.S.	Destinate a n 1 C.S.			
Infanzia "Orbicciano"	5 ore Destinate a n. 1 C.S.	24 ore Destinate a n 2 C.S.	0 ore	18 ore Destinate a n 1 C.S.	0 ore
Totale ore	**81**	**313**	**64**	**78**	**40**

Totale 576 ore a € 13,75 = 7.920,00

Tabella 9 - Risorse destinate al personale ATA: Assistenti Amministrativi A.S 2024/2125

Sostituzione colleghi assenti	**Flessibilità**	**Referente personale**	**Assistenza ufficio personale**	**Referente alunni**	**Assistenza ufficio didattica**	**Referente sicurezza**	**Referente acquisti/Viaggi di istruzione**
56 ore Destinate a n. 4 A.A.	135 ore Destinate a n.4 A.A.	30 ore Destinate a n.1 A.A.	15 ore Destinate a n.1 A.A.	40 ore Destinate a n.1 A.A.	15 ore Destinate a n.1 A.A.	20 ore Destinate a n.1 A.A.	20 ore Destinate a n.1 A.A.
56	**135**	**30**	**15**	**40**	**15**	**20**	**20**

Totale ore 331 a € 15,95 (compenso orario) = € 5.279,45

5. Base di calcolo per risorse destinate al personale ATA:
   a. Risorse disponibili: € 13.208,04
   b. Collaboratori scolastici: 60 % per un importo di € 7.924,82
   c. Assistenti Amministrativi: 40 % per un importo di € 5.283,22
   d. Totale impegnato: € 13.199,45
   e. Economie: € 8,59
6. La liquidazione dei compensi avverrà proporzionalmente alle assenze effettuate oltre i primi 30 gg.
7. Tali importi saranno liquidati solo se effettivamente svolti.

Art. 45 - Quantificazione delle attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive di cui all'art.45 del presente Contratto svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo ai fini della liquidazione dei compensi. Tali attività sono compensate in modo forfettario e proporzionato alle ore di presenza in servizio.

Art. 46 - Recuperi compensativi

1. Il recupero delle ore prestate in più, compatibilmente con le esigenze di servizio, andrà effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi come previsto dal CCNL; nel caso in cui i recuperi non possano essere

usufruiti poiché il dirigente non può concederli per incompatibilità di servizio, verranno recuperati nei tre mesi successivi e comunque entro e non oltre la fine dell'anno scolastico. Considerato il maggior carico di lavoro, si assegna al personale ATA 1 giorno di recupero.

Art. 47- Incarichi Collaboratori Scolastici 1^ Posizione economica

1. Sono presenti n. 2 Collaboratori Scolastici titolari della 1^ posizione economica.

Art. 48 - Prestazioni aggiuntive

1. Il Dirigente scolastico, sempre su proposta del DSGA, stabilisce la natura ed il numero delle prestazioni aggiuntive (oltre l'orario d'obbligo od intensificazione del lavoro) come da lettera d) comma 2 dell'art.88 CCNL Comparto Scuola, che prevedono per il profilo di area B.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, verrà avviata una specifica sequenza contrattuale tra il Dirigente Scolastico e le parti sindacali riguardante la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 50 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte del Collegio docenti, della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 52 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte del Collegio docenti, della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.